



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota informativa n° 2 del 15/11/2011

Oggetto: ART. 2630 C.C. - OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE, COMUNICAZIONI E DEPOSITI

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N° 180

La legge 11 novembre 2011, n° 180 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 14 novembre 2011 in vigore dal 15, all'articolo 9 p.5, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, ha così modificato l'articolo 2630 del codice civile:

“Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – *Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.*
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Poiché, secondo il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione – **che si verifica non il giorno di**

presentazione al Registro delle imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che:

a) se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l'illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall'articolo 2630 c.c. e, pertanto:

FINO AL 14/11/2011	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Violazioni di cui all'articolo 2630 c.c.	min € 206,00 max € 2.065,00	€ 412,00
Violazioni di cui all'articolo 2630 c. 2 c.c. (deposito bilanci)	min € 206,00 max € 2.065,00 aumentato di un terzo	€ 549,34

b) se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c. modificato:

DAL 15/11/2011	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 34,33 max € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 103,00 max € 1.032,00	€ 206,00
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 45,78 max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 137,33 max € 1.376,00	€ 274,66

Torino, 15 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti